

STRUTTURA PROPONENTE:  
UNITA' DI DIREZIONE "DIREZIONE"

Delibera n. 46/2014

OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA: LINEE DI INDIRIZZO PER LA PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA PER LA COSTITUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE.
--

L'anno duemilaquattordici, il giorno 23 del mese di Settembre, nella sede dell'A.T.E.R.;

L' AMMINISTRATORE UNICO

Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, assistito dal Direttore dell' Azienda arch. Michele BILANCIA;

VISTI la legge delega 4 marzo 2009, n. 15 e il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 attuativo della legge, con cui è stato ridefinito il ruolo della contrattazione collettiva, sia nazionale che integrativa, in relazione a molteplici profili attinenti la competenza della fonte negoziale anche nel rapporto con la legge, ai controlli, intervenendo in merito ai ruoli e alle fasi della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, sia di parte normativa che economica;

VISTI gli articoli 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009 che hanno individuato tempi e modalità per l'adeguamento degli ordinamenti degli EE.LL. ai principi di cui alla normativa citata, rafforzando la distinzione tra le materie assoggettate alla potestà regolamentare e le materie che soggiacciono alla disciplina negoziale tra le parti;

**RICHIAMATI** in materia di contrattazione nazionale e decentrata:

- l'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede la facoltà per gli enti locali di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa; lo stesso comma stabilisce, inoltre, che lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

**RILEVATO** che:

- le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- in caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile;
- in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'Economia e delle Finanze è fatto, altresì, obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, secondo le modalità stabilite dall' art. 4, del D.L. n. 4/2014 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;
- tali disposizioni trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

**RICHIAMATI** espressamente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali, sottoscritti a far data dal 06/07/1995;

**PRESO ATTO** che resta fermo l'obbligo per la contrattazione decentrata integrativa di rispettare, in virtù dei principi di merito, premialità e selettività, il divieto di erogazione indifferenziata della retribuzione accessoria, sulla base dei principi di cui al D.Lgs. n. 150/2009, delle altre disposizioni normative e di CCNL vigenti in materia di salario accessorio e della prevalente giurisprudenza contabile;

**RICHIAMATO** l'art. 5 del CCNL 31/07/2009, relativo ai principi in materia di compensi per la produttività, in cui si riconferma la disciplina di cui all'art. 37 del CCNL del 22.1.2004, ribadendo gli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, con la precisazione che in caso di assenza, l'apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all'attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività;

VISTO

- l'Art. 15, comma 2, del CCNL sottoscritto il 1° aprile 1999 che prevede *“in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, escludendo la quota relativa alla dirigenza”*;
- l'Art. 15, comma 5, del CCNL sottoscritto il 1° aprile 1999 che prevede *“in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli Enti nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'Art. 6 del D.L.vo 165 del 2001, valutano l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale Dirigente e non da impiegare nelle nuove e maggiori attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio”*;

RICHIAMATO il parere dell'ARAN n. RAL076 del 05 giugno 2011, che ha posto sette condizioni legittimanti per l'incremento delle risorse variabili in relazione all'accertato incremento qualitativo e quantitativo dei servizi istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1.4.1999 del personale non dirigente;

VISTA la vigente normativa in materia di riduzione della spesa del personale e di contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

RICHIAMATO l'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010, così come modificato dall'art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147, che testualmente recita: *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”* ;

PRESO ATTO che, con Delibera n. 51/2011, la Corte dei Conti – Sezioni Riunite – ha chiarito che, ai fini del calcolo del tetto di spesa di cui all'art. 9, comma 2 bis, della Legge n. 122/2010, per stabilire l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, che non deve superare l'importo dell'anno 2010, nell'ambito delle risorse ex art. 15 lett. K) CCNL 01/04/1999 non si debbano considerare quelle destinate alla progettazione interna e all'avvocatura, mentre le risorse che alimentano il fondo derivante dal recupero ICI devono essere considerate in quanto sono da destinare alla totalità dei dipendenti;

RILEVATO che:

- spetta all'organo di direzione politica, ovvero all'Amministratore Unico, formulare in via preventiva le direttive e gli indirizzi per definire gli obiettivi strategici e i vincoli anche di ordine finanziario cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi in sede di trattative per la sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Decentrato integrativo e di quello annuale;
- le predette direttive devono, in modo particolare, indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi fissati fornendo, altresì, indicazioni anche in ordine alle scelte fondamentali che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse sia stabili che variabili senza, tuttavia, assumere carattere dettagliato e particolareggiato;

VISTA, altresì, la dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 22/01/2004 la quale prevede che *“tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono riconducibili nella più ampia nozione di “attività di gestione delle risorse umane” affidate alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali”*;

DATO ATTO, altresì, che, tenuto conto delle restrizioni normative in materia di incremento delle risorse decentrate, non è previsto ulteriore incremento di risorse né stabili, né variabili per il fondo delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività e che il totale delle voci costituenti il fondo sarà automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, così come previsto dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, sebbene in presenza delle indicazioni citate nella circolare n. 12/2011;

PRECISATO che:

- l'entità delle risorse necessarie a sostenere i maggiori oneri del salario accessorio del personale impiegato nelle nuove attività (non correlate ad aumento stabile delle dotazioni organiche) viene quantificata tenuto conto che la misura della voce del salario accessorio a titolo di incentivazione alla produttività non è strutturata e predefinita contrattualmente e pertanto la quantificazione precisa a tale titolo è rimessa alle scelte di politica amministrativa in tema di personale dell'Amministrazione, fermo restando il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e le altre condizioni previste dall'art. 40 comma 3 quinquies D. Lgs. 165/2001 introdotto dalla art. 54 D.Lgs 150/2009 (limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale, parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, vincoli di bilancio e analoghi strumenti di contenimento della spesa, effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi previsti dagli articoli 16 e 31 del d.lgs. 150/2009);
- le risorse aggiuntive possono essere valorizzate solo sulla base dei presupposti e dei criteri previsti e che non sono, proprio dati i loro presupposti, mai consolidate di anno in anno in quanto connesse a nuovi servizi e accrescimenti qualitativi dei servizi esistenti. Ogni anno quindi dette risorse aggiuntive "si azzerano" rispetto a quelle dell'anno precedente, in quanto ogni anno va considerato se esistono nuovi specifici servizi da attivare o accrescimenti di servizi esistenti, ne va quantificata e misurata l'entità del miglioramento a partire da standard predefiniti e la conseguente necessaria entità delle risorse aggiuntive che servono a remunerare l'aumentata attività dei dipendenti impegnati in detti nuovi servizi. Sono quindi risorse del tutto eventuali e non ripetibili. Il percorso delle loro definizione va rifatto ogni anno perché:
- ▲ devono essere realizzati maggiori servizi, i miglioramenti debbono essere concreti, le performances debbono essere misurabili con riferimento a standard e indicatori predefiniti, deve essere centrale il ruolo svolto dal personale, la loro quantificazione deve essere effettuata sulla base del collegamento con i vantaggi ottenuti, le risorse possono essere rese disponibili solo dopo la verifica del raggiungimento dei risultati. Tali risorse non possono essere automaticamente ripetute rispetto a quelle valorizzate negli anni precedenti, perché in tal modo le risorse variabili diventerebbero stabili; esse possono essere riproposte solo in presenza di ulteriori progetti di miglioramento dei servizi.

ATTESO che:

- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in relazione alle risultanze delle indagini svolte dai servizi ispettivi di finanza pubblica in materia di personale del comparto regioni, con particolare riferimento agli oneri della contrattazione decentrata, ha evidenziato frequenti anomalie nella determinazione della costituzione e degli incrementi del fondo per il salario accessorio;
- in applicazione del parere ARAN RAL 052 e dell'art. 40, comma 3-quinquies sesto periodo, l'Amministrazione ha l'obbligo di condurre verifiche in autotutela, potendo intervenire con correttivi per conseguire un risultato più coerente con clausole contrattuali;

RICHIAMATA la determinazione n. 39 del 23.07.2013 con la quale la Direzione aziendale ha affidato ad un esperto esterno l'incarico di procedere ad una ricognizione della costituzione dei fondi del personale e dei dirigenti, al fine di verificarne la correttezza, in virtù delle recenti posizioni dottrinali e giurisprudenziali in materia di costituzione dei fondi di produttività e di applicazione delle clausole previste dai vari C.C.N.L. succedutisi nel tempo;

PRESO ATTO della conclusione del lavoro di ricognizione effettuato, relativamente al fondo del personale del comparto, e ravvisata l'opportunità di recepire formalmente i dati riportati nella citata attività di ricognizione, come da allegato A);

RILEVATO, peraltro, che:

- la attuale situazione finanziaria dell'Azienda risente fortemente degli effetti della crisi economica che riguarda l'intero paese, con conseguente contrazione delle risorse da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali;

- per l'effetto, si rende necessario operare con particolare oculatezza in materia di politiche premiali del personale, tenuto conto anche della necessità di garantire comunque le risorse necessarie per far fronte alle spese obbligatorie ed agli investimenti in corso e programmati;

SENTITI il Direttore ed i Dirigenti dell'Azienda;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa ed alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Unità di Direzione "Gestione Patrimonio e Risorse" in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui alla presente deliberazione;

#### DELIBERA

1. di prendere atto dell'allegata documentazione della costituzione del Fondo Salario Accessorio, relativo agli anni 2010/2014;
2. di approvare le seguenti direttive generali per la delegazione trattante di parte pubblica nell'ambito della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa annuale:
  - a) necessità di ribadire il principio che le Risorse variabili, presentando la caratteristica della "eventualità e variabilità", hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
  - b) in relazione agli esiti della ricognizione e delle condizioni finanziarie dell'Azienda, operare una riduzione della parte variabile del fondo, nei limiti di cui all'allegato;
  - c) negoziare prioritariamente gli istituti e le materie oggetto di contrattazione decentrata nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di comparto vigenti;
  - d) provvedere alla retribuzione delle indennità previste contrattualmente;
  - e) sostegno a sistemi di valutazione che premino il merito e si ricolleghino ai processi di determinazione degli obiettivi e dei risultati, in ossequio ai sistemi di misurazione della performance organizzativa ed individuale;
3. di precisare, quale ulteriore direttiva, che la Delegazione Trattante debba tener conto che:
  - per la determinazione del fondo per la contrattazione decentrata si devono applicare le regole previste nell'articolo 15 del CCNL 1.4.1999, che consente l'incremento della parte variabile del fondo in presenza della attivazione di nuovi servizi, nonché del loro miglioramento e/o della loro estensione;
4. di disporre la trasmissione alle RSU dell'Azienda della presente deliberazione per la dovuta informativa.

La presente deliberazione, costituita da n. 6 facciate, verrà affissa all'Albo on-line dell'Azienda e si provvederà successivamente alla sua catalogazione.

IL DIRETTORE DELL' AZIENDA  
Arch. Michele BILANCIA

F.to: Michele Bilancia

L' AMMINISTRATORE UNICO  
Domenico ESPOSITO

F.to: Domenico Esposito

STRUTTURA PROPONENTE:  
UNITA' DI DIREZIONE "DIREZIONE"

DELIBERA n. 46/2014

OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA: LINEE DI INDIRIZZO PER LA PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA PER LA COSTITUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE.

L'ESTENSORE DELL'ATTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI) F.to: Vincenzo Pignatelli

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (Legge n. 241/90, art. 72 del Reg. Org.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)  
F.to: Vincenzo Pignatelli

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto

UNITA' DI DIREZIONE  
"DIREZIONE"  
  
IL DIRETTORE  
(arch. Michele BILANCIA )  
  
F.to: Michele Bilancia

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto

UNITA' DI DIREZIONE  
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE "  
  
IL DIRIGENTE  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI )

data \_\_\_\_\_

F.to: Vincenzo Pignatelli

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA  
(arch. Michele BILANCIA)

data \_\_\_\_\_

F.to: Michele Bilancia

